



6/11/2021
R. Cron.

Il Tribunale di Rovigo

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.	Paola di Francesco	Presidente
Dott.	Pierangela Congiu	Giudice
Dott.	Elisa Romagnoli	Giudice Relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per la dichiarazione di insolvenza n. 108/2020, promosso dai Commissari Liquidatori di CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO SOCIETA' COOPERATIVA in liquidazione coatta amministrativa, Prof. Avv. Giustino Di Cecco e dal Dott. Claudio Ferrario, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Artusi Sacerdoti

nei confronti di

CREDITO COOPERATIVO INTERPROVINCIALE VENETO SOCIETA' COOPERATIVA in liquidazione coatta amministrativa (C.F. 03454900287), con sede legale in Roma, in Via Lucrezia Romana n. 41/47, e di PIERGIORGIO AGOSTINI (C.F. GSTPGR65C14E682F), rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Ambrosini

con l'intervento di

FEDERICO FURLANI (C.F. FRLFRC63S16E5120), rappresentato e difeso dagli avv.ti Lamberto Lambertini e Giovanni Aquaro

Convocata, a seguito del ricorso per la dichiarazione di insolvenza ex art. 87 co. 2 T.U.B., la resistente avanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 15, co. 6. L.F. per l'udienza del 23.12.2020;

rilevato che, con memoria depositata in data 22.12.2020, si è costituito il Dott. Federico Furlani, nella sua qualità di (ex) consigliere di amministrazione della Credito



Cooperativo Interprovinciale Veneto Società Cooperativa (d'ora in poi Crediveneto), contestando nel merito l'infondatezza del ricorso e chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri componenti del consiglio di amministrazione, cessati dalle rispettive cariche con l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

rilevato che, con memoria depositata in data 23.12.2020, si è costituita Crediveneto, in persona dell'ex presidente del CdA Dott. Piergiorgio Agostini, nonché quest'ultimo anche in proprio, eccependo l'incompetenza del Tribunale adito e l'infondatezza del ricorso, sotto i profili della carenza di un interesse concreto ad attuale ad agire e dell'insussistenza dello stato di insolvenza alla data dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

rilevato che all'udienza del 23.12.2020, anche in considerazione della costituzione effettuata dai resistenti *in limine* dell'udienza, il giudice delegato concedeva, su richiesta delle parti, termini per depositare note scritte in replica e contro-replica, fissando per la prosecuzione l'udienza del 24.02.2021;

considerato che all'udienza del 24.02.2021 la ricorrente, dopo aver replicato brevemente alle deduzioni svolte nelle note scritte depositate dai resistenti, chiedeva un ulteriore termine per poter dedurre in ordine al presupposto dell'insolvenza, ed il giudice delegato si riservava di riferire al collegio;

si osserva quanto segue.

L'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente è fondata, restando pertanto assorbite le ulteriori questioni attinenti al merito.

Con decreto ministeriale del 6.05.2016 Crediveneto è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80 T.U.B. e sono stati nominati Commissari Liquidatori il Prof. Avv. Giustino Di Cecco e il Dott. Claudio Ferrario, i quali hanno proposto, ai sensi dell'art. 82 co. 2 T.U.B., ricorso per la declaratoria dello stato di insolvenza depositato il 9.11.2020 davanti al Tribunale di Rovigo.

L'art. 82 co. 2 T.U.B. (nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del D.L. 12 gennaio 2019 n. 14, applicabile alle liquidazioni coatte amministrative disposte per



effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto) prevede, ai fini della dichiarazione dello stato di insolvenza successivamente all'apertura della procedura di l.c.a., la competenza del *"tribunale del luogo in cui la banca ha la sede legale"*.

Come pacificamente ammesso dalla ricorrente, Crediveneto in l.c.a. ha trasferito il 20.6.2019 la propria sede legale, precedentemente ubicata a Montagnana (PD), a Roma, Via Lucrezia Romana n. 41/47.

Essa afferma tuttavia la competenza di questo Tribunale sulla base dei seguenti argomenti.

Anzitutto ha evidenziato che il trasferimento della sede legale fu effettuato nel corso della procedura di l.c.a. esclusivamente *"nell'ottica del contenimento dei costi della procedura"*, dal momento che, a seguito della cessione delle attività e passività di Crediveneto a Banca Sviluppo s.p.a. con atto del 7.05.2016, quest'ultima si era obbligata *"a consentire alla Liquidazione l'utilizzo del proprio personale al fine di dare corso agli adempimenti della procedura... nonché a mettere a disposizione della Procedura stessa un locale idoneo alla conservazione dei documenti interno o contiguo alla Banca"*, sicché la sede era stata trasferita a Roma, presso la sede legale di Banca Sviluppo per meri fini *"interni ed organizzativi della Procedura di L.C.A."*, non avendo Crediveneto perso *"alcun "punto di contatto" con il territorio del circondario del Tribunale di Rovigo in cui era storicamente radicata"*.

In secondo luogo, ha sostenuto che la sede legale di cui fa menzione l'art. 82 co. 2 T.U.B. coinciderebbe con quella sussistente al momento dell'apertura della procedura di l.c.a., con conseguente irrilevanza di ogni successivo trasferimento, dal momento che:

- al di là del riferimento alla sede legale contenuto nel co. 2, il co. 1 dell'art. 82, richiamando l'art. 195 co. 1 L.F., evoca il più generale concetto di *"sede principale"*, idoneo a radicare la competenza nel luogo in cui l'insolvenza e il suo allarme sociale si sono manifestati *ab origine*;
- l'art. 82 co. 2, prevedendo la valutazione dello stato di insolvenza *"al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa"*,



cristallizzerebbe la “sede legale” da considerare ai fini della competenza in quella esistente alla data del decreto ministeriale;

- diversamente opinando, la competenza verrebbe radicata in virtù di una scelta discrezionale rimessa agli organi della procedura.

Nel corso dell'udienza del 24.02.2021 la ricorrente ha ulteriormente rilevato che l'elenco dei creditori ex art. 86 T.U.B. è stato depositato davanti al Tribunale di Rovigo, e che anche in base all'art. 46 co. 2 c.c. (*“Sede delle persone giuridiche”*) la sede effettiva dell'impresa corrisponderebbe alla sede legale precedente, sita a Montagnana.

Tanto premesso, le argomentazioni proposte dalla ricorrente non appaiono condivisibili.

In primo luogo, le motivazioni che hanno determinato il trasferimento della sede legale sono, evidentemente, irrilevanti e ininfluenti, ed evidenziano al contrario che, a far data dal 20.06.2019, non sussiste (più) alcun collegamento territoriale con questo circondario, considerato che tutta la documentazione inerente Crediveneto è stata trasferita nella attuale sede romana.

In diritto, la tesi della cristallizzazione della competenza nella sede legale esistente al momento dell'apertura della procedura di l.c.a. è destituita di ogni fondamento.

L'art. 82 T.U.B. enuncia espressamente il concetto di “sede legale” richiamando, solo al comma 1 (ossia nell'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui la dichiarazione di insolvenza preceda l'apertura della procedura di l.c.a.), l'art. 195 L.F. comma 1 secondo periodo, vale a dire la regola dettata per contrastare il fenomeno del *forum shopping* (*“Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza”*).

Il rinvio a tale regola non introduce - a differenza di quanto sostiene la procedura ricorrente - il criterio della sede principale in luogo di quella legale, ma mira unicamente a sterilizzare il fenomeno del *forum shopping* prima dell'apertura della procedura, esigenza evidentemente non avvertita dal legislatore del T.U.B. (e disciplinata, invece, nella nuova formulazione dell'art. 82, di cui si dirà *infra*) nel caso in cui la stessa sia già stata attivata e la banca sia pertanto sottoposta alla vigilanza degli



organi commissariali: di qui la mancata menzione, nel comma 2 dell'art. 82, del comma 1 secondo periodo art. 195 L.F.

In ogni caso, anche a voler considerare la "sede principale" della banca, è pacifico come tale criterio miri a radicare la competenza territoriale per le procedure concorsuali non tanto nel luogo in cui l'insolvenza si è manifestata *ab origine*, ma ove l'imprenditore ha, attualmente, la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta (cfr. Cass. a SS.UU. n. 15872/2013).

Sul punto, la generica affermazione secondo la quale Crediveneto non avrebbe "*perso alcun punto di contatto*" con Montagnana (PD), anche dopo il trasferimento della sede legale, non solo non è suffragato da alcun riscontro, ma è anzi contraddetto dal fatto non controverso del trasferimento di tutta la documentazione inerente alla banca presso la nuova sede romana. Senza dire che dalla visura della CCIAA risulta con chiarezza la cessazione di qualsiasi attività anche solo operativa presso la sede di Montagnana (cfr. pag. 14 doc. 3 fascicolo ricorrente: "*la società ha trasferito la propria sede legale cessando ogni attività in questa provincia*").

È inconferente, in tal senso, il deposito eseguito ai sensi dell'art. 86 co. 7 T.U.B., a fronte del trasferimento della sede legale intervenuto in un momento successivo, così come è irrilevante il richiamo all'art. 46 co. 2 c.c. formulato dalla ricorrente, che si limita a ribadire il principio della sede effettiva dell'impresa.

Peraltro, anche a voler ritenere applicabile nel caso in esame la regola dettata dall'art. 195 comma 1 secondo periodo L.F., la cognizione della causa dovrebbe comunque essere devoluta al Tribunale di Roma, dal momento che il trasferimento della sede è intervenuto oltre un anno prima (20.06.2019) rispetto al deposito del ricorso per la declaratoria dello stato di insolvenza (9.11.2021) di Crediveneto.

Anche la tesi secondo cui l'art. 82 comma 2, prevedendo la valutazione dello stato di insolvenza "*al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa*", radicherebbe la "sede legale" in quella esistente al momento dell'apertura della procedura, costituisce il frutto di una torsione interpretativa della



norma, non supportata da un reale appiglio normativo. Al contrario, essa confligge con il principio - già enunciato in precedenza - in forza del quale la competenza si radica innanzi al tribunale del luogo in cui sussiste la sede effettiva dell'impresa, anziché avanti al giudice del luogo in cui ha avuto origine la crisi che ha determinato l'insolvenza dell'istituto di credito assoggettato a l.c.a.

Da ultimo, l'argomento secondo cui, laddove si attribuisse rilevanza al trasferimento deliberato dagli organi della procedura, si correrebbe il rischio di attribuire ai Commissari Liquidatori la facoltà di praticare il *forum shopping*, non appare dirimente nel caso in esame.

Da un lato, è evidente che il legislatore non abbia deliberatamente applicato tale salvaguardia sia nell'ipotesi di l.c.a. già aperta nei confronti di una banca (art. 82 comma 2 T.U.B.), sia per l'ipotesi generale prevista e disciplinata all'art. 202 L.F., che al pari dell'art. 82 comma 2 T.U.B. richiama unicamente i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 195 L.F., non anche il comma 1 secondo periodo.

L'intenzionalità del mancato richiamo di quest'ultima disposizione è peraltro avvalorata dalla nuova formulazione dell'art. 82 T.U.B., che attualmente, in fattispecie del tutto analoga, prevede l'applicazione del principio affermato dall'art. 297 del Codice della Crisi, cioè l'irrilevanza del trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda.

P. Q. M.

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Rovigo, essendo la competenza devoluta al Tribunale di Roma;

dispone la trasmissione degli atti della procedura al Tribunale di Roma.

Si comunichi alle parti.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 3.03.2021

Il Presidente

Paola Di Francesco

DEPOSITATI IN CANCELLERIA
Rovigo, li 17 MAR 2021
IL CANCELLIERE
Dott. Graziano Zattra

